

Norme di Funzionamento del Comitato per la Remunerazione

Nelle presenti Norme i termini con la lettera maiuscola hanno il significato indicato nelle “Linee guida per il funzionamento del Consiglio di amministrazione e dei Comitati Endoconsiliari”.

Art. 1. (Composizione e cariche)

- 1.1. Il Comitato per la Remunerazione si compone, salvo diversa determinazione del Consiglio di amministrazione, di tre amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti ai sensi della Normativa di Riferimento e del Codice di *Governance*, di cui almeno uno in possesso di adeguate conoscenze ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive.
- 1.2. Il Consiglio di amministrazione nomina il Presidente tra i membri indipendenti del Comitato; ove non vi abbia provveduto il Consiglio di amministrazione, il Presidente viene nominato dal medesimo Comitato.
- 1.3. Per l'organizzazione dei propri lavori il Comitato si avvale del supporto di un segretario, scelto dal Consiglio di amministrazione, d'intesa con il Comitato, anche tra persone diverse dai componenti del Comitato stesso, nonché del supporto delle competenti funzioni aziendali. Nel caso di assenza o impedimento del segretario così nominato, il Comitato nomina, di volta in volta, un suo sostituto per la riunione.
- 1.4. Il Presidente del Comitato prepara i lavori con il supporto del segretario, coordina e modera la discussione e rappresenta il Comitato nelle riunioni del Consiglio e dinanzi all'Amministratore delegato, potendo altresì sottoscrivere a nome del Comitato le relazioni e i pareri da sottoporre al Consiglio.

Art. 2. (Convocazione e partecipanti)

- 2.1 Il Comitato è convocato dal Presidente, o da persona da questi incaricata, mediante comunicazione scritta contenente l'elenco delle materie da trattare, inviata a tutti i componenti anche mediante posta elettronica o altro strumento idoneo a garantire una comunicazione certa, almeno cinque giorni o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione.
- 2.2 Le riunioni del Comitato si possono tenere presso un luogo fisico, anche al di fuori della sede sociale, in Italia o all'estero, o unicamente mediante Collegamento a Distanza o con modalità mista.
- 2.3 La convocazione indica il giorno, l'ora, il luogo (salvo che la riunione si tenga unicamente mediante Collegamento a Distanza) e l'elenco dettagliato delle materie da trattare; le modalità di Collegamento a Distanza possono essere indicate anche con separata comunicazione.
- 2.4 Nel caso in cui la riunione si tenga anche mediante Collegamento a Distanza, il Comitato si considera tenuto nel luogo in cui si trova il segretario; tale previsione non trova applicazione qualora la riunione si tenga unicamente mediante Collegamento a Distanza.
- 2.5 Il Comitato si considera validamente costituito anche in assenza di formale convocazione ove intervengano tutti i suoi componenti, ovvero la maggioranza degli stessi e i componenti assenti siano stati preventivamente informati mediante comunicazione scritta degli argomenti oggetto della riunione e non si siano opposti per iscritto alla trattazione degli stessi.
- 2.6 L'ordine del giorno è fissato dal Presidente del Comitato, tenuto anche conto delle indicazioni ricevute dagli altri componenti.
- 2.7 Alle riunioni del Comitato è invitato regolarmente il direttore *Human Resources&ICT*.
- 2.8 Il Presidente del Comitato può di volta in volta invitare ai lavori del Comitato per la Remunerazione gli altri amministratori e, informandone l'Amministratore delegato, dirigenti,

dipendenti ed esperti con mere funzioni consultive e senza pertanto il potere di partecipare alle deliberazioni dello stesso Comitato.

- 2.9 Alle riunioni sono regolarmente invitati il Presidente del Collegio Sindacale e gli altri sindaci.
- 2.10 L'avviso di convocazione del Comitato per la Remunerazione è indirizzato, per conoscenza, anche agli invitati permanenti e agli altri soggetti invitati di volta in volta.
- 2.11 Il Presidente del Comitato, con il supporto del segretario, ha cura che la documentazione sulle materie all'ordine del giorno contenga informazioni adeguate e complete rispetto alle tematiche da trattare e sia inviata almeno due giorni prima della data della riunione.

Art. 3 (Riunioni)

- 3.1 Il Comitato per la Remunerazione si riunisce almeno due volte all'anno.
- 3.2 Il Comitato per la Remunerazione fissa annualmente il calendario delle proprie riunioni, di norma, entro l'inizio dell'esercizio, con facoltà del Presidente, anche su richiesta degli altri componenti, di indire ulteriori riunioni o, qualora necessario, modificare le date in precedenza concordate.
- 3.3 La riunione è presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza, dal componente più anziano di nomina.
- 3.4 Il Comitato è validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.
- 3.5 Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei componenti intervenuti.
- 3.6 Di ogni riunione del Comitato viene redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 4 (Compiti)

- 4.1 Il Comitato per la Remunerazione svolge un ruolo istruttorio e propositivo nei confronti del Consiglio di amministrazione in materia di remunerazione degli amministratori che rivestono particolari cariche e del *Top Management*.
- 4.2 Più in particolare, le funzioni attribuite al Comitato per la Remunerazione sono le seguenti:
 - i. coadiuvare il Consiglio di amministrazione nell'elaborazione della Politica di Remunerazione, anche formulando proposte e/o esprimendo pareri in ordine alla medesima politica;
 - ii. formulare proposte o esprimere pareri al Consiglio di amministrazione sulla remunerazione degli amministratori che rivestono particolari cariche (Presidente del Consiglio di amministrazione, Amministratore Delegato e componenti dei Comitati Endoconsiliari), nonché dei componenti dell'Organismo di Vigilanza 231;
 - iii. più in generale valutare le linee guida ed i criteri afferenti alla Politica di Remunerazione del *Top Management* e del *management* proposta dalla Società, esprimendo il relativo parere;
 - iv. ove non risultino soddisfatte le condizioni previste dell'art. 13, comma 3, lett. b)² del Regolamento Consob Parti Correlate, esprimere, in luogo del Comitato Operazioni con Parti Correlate, le proprie valutazioni sulle materie riguardanti la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, ai quali risulta applicabile il Regolamento Consob Parti Correlate, salvo che il Comitato per la Remunerazione o il Consiglio di amministrazione non valuti di demandare il parere al Comitato Operazioni con Parti Correlate;
 - v. esprimersi sulle deroghe temporanee alla politica per la remunerazione, salvo che il Comitato

²Le condizioni previste dal Regolamento Consob Parti Correlate sono le seguenti: (i) che la Società abbia adottato una Politica di Remunerazione approvata dall'Assemblea; (ii) che nella definizione della Politica di Remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti; (iii) che la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base dei criteri che non comportino valutazioni discrezionali.

per la Remunerazione o il Consiglio di amministrazione non valuti di demandare il parere al Comitato Operazioni con Parti Correlate;

- vi. formulare proposte o esprimere pareri al Consiglio di amministrazione sulla definizione e articolazione degli obiettivi e dei livelli di *performance* correlati alla componente variabile di breve e medio/lungo termine per gli amministratori per i quali è stata definita tale componente, e per il *Top Management* e il *management* della Società. L'articolazione di tali obiettivi include anche obiettivi ESG;
 - vii. verificare il livello di raggiungimento degli obiettivi di performance assegnati, esprimendo conseguentemente al Consiglio di amministrazione proposte e/o pareri di consuntivazione della componente variabile per gli amministratori per i quali sia stata definita tale componente, e più in generale esprime pareri per il livello di consuntivazione degli obiettivi comuni aziendali assegnati al *Top Management* e al *management* della Società;
 - viii. valutare periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione in concreto della Politica di Remunerazione dei soggetti indicati alle precedenti lettere, anche nei confronti del mercato, formulando proposte in materia;
 - ix. esprimere pareri e raccomandazioni per gli eventuali piani di remunerazione di medio e lungo periodo (LTI) per gli amministratori esecutivi, il *Top Management* e per il *management* della Società e del Gruppo.
- 4.3** Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato ha la possibilità di accedere alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, nonché di avvalersi delle funzioni aziendali competenti.
- 4.4** Qualora il Comitato per la Remunerazione intenda avvalersi dei servizi di un consulente al fine di ottenere informazioni sulle pratiche di mercato in materia di politiche retributive, verifica preventivamente che il consulente non si trovi in situazioni che ne compromettano l'indipendenza di giudizio e che non sia in conflitto di interessi.

Art. 5. (Proposte e informativa al Consiglio di amministrazione e all'Assemblea)

- 5.1** Il Presidente del Comitato formula al Presidente del Consiglio di amministrazione e/o all'Amministratore Delegato indicazioni in ordine ad eventuali argomenti da includere nell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di amministrazione.
- 5.2** Il Presidente del Comitato informa il Consiglio di amministrazione, di norma alla prima riunione successiva delle decisioni assunte, anche nella forma di proposta al Consiglio, in ordine alle attività svolte, nonché alle valutazioni e pareri assunti sulle tematiche di propria competenza.
- 5.3** L'invio al Consiglio di amministrazione di documenti che richiedano il preventivo esame e/o parere da parte del Comitato può essere differito, al più tardi, sino al giorno della riunione del Comitato.
- 5.4** Il Comitato riferisce all'assemblea degli azionisti, nell'ambito della relazione di *Governance*, sulle modalità di esercizio delle proprie funzioni.